



Comune di Bagni di Lucca
Provincia di Lucca

**REGOLAMENTO DEL
“MERCATO CONTADINO”**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale nr. 177 del 28/11/2014

Prot. nr. 0023426

Pubblicato all'albo pretorio dal 24/12/2014 al 08/01/2015

Indice

Art. 1 - Finalità del regolamento

Art. 2 - Normativa di riferimento

Art. 3 – Definizioni

Art. 4 - Ubicazione e caratteristiche del mercato

Art. 5 - Soggetti ammessi alla vendita

Art. 6 - Categorie merceologiche rappresentate in vendita

Art. 7 - Vendita ed altre attività consentite

Art. 8 - Criteri per l'assegnazione degli spazi espositivi agli operatori

Art. 9 - Criteri per la partecipazione e assegnazione dei posteggi

Art. 10 - Gestione degli spazi commerciali

Art. 11 - Partecipazione economica degli assegnatari di posteggio

Art. 12 - Obblighi degli assegnatari di posteggio

Art. 13 - Modalità di vendita e trasparenza dei prezzi

Art. 14 – Sanzioni

Art. 15 - Danni a Terzi

Articolo 1 - Finalità del regolamento

Il Mercato del contadino è un mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli locali con o senza certificazione biologica, ed è finalizzato a promuovere e valorizzare i prodotti tipici del territorio.

La prospettiva è quella di fornire a produttori e consumatori un'opportunità per accorciare la filiera d'acquisto, eliminando i passaggi intermedi con conseguente riduzione dei tempi di raccolta e consumo, riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dal trasporto delle merci e diminuzione del prezzo finale. L'imprenditore agricolo potrà, così, avere nuove opportunità di vendita e rendere direttamente percepibile al consumatore la qualità dei propri prodotti garantendone una sicura fonte di provenienza.

In particolare il "Mercato del Contadino" nasce per:

- favorire l'incontro tra domanda e offerta di prodotti agro-alimentari tradizionali, locali e di qualità;
- accorciare la filiera produttiva, favorendo lo sviluppo locale;
- promuovere la vendita diretta realizzata con trasparenza nelle etichettature, con equità nei prezzi, e con garanzie sull'origine dei cibi;
- promuovere l'educazione alimentare e la conoscenza e il rispetto del territorio anche attraverso attività didattiche e dimostrative da realizzare nell'ambito del mercato;
- promuovere le relazioni tra i cittadini e modelli di sviluppo sostenibile.

Lo svolgimento di mercati contadini riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori in applicazione del Decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali del 20/11/2007 è soggetto al rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

La finalità del presente regolamento è di fissare le norme per la partecipazione al mercato del contadino del Comune di Bagni di Lucca, riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli fornendo agli operatori stessi la garanzia di poter operare in un contesto idoneo nel rispetto di regole comportamentali certe.

Articolo 2 - Normativa di riferimento

La normativa di riferimento per l'attuazione del presente regolamento di cui all'art. 2135 del Codice Civile, per produttori agricoli singoli o associati, di cui al D.Lgs 18-5-2001, n. 228, e Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2007, si riferisce al D.Lgs. n. 228/01, il quale stabilisce che gli imprenditori agricoli, singoli od associati possano vendere direttamente al dettaglio, su aree pubbliche, i prodotti freschi o trasformati provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, in tutto il territorio italiano.

Il D.M. 20/11/07, in attuazione dell'art. 1, comma 1065 della Legge 27/12/06, n. 296 ha stabilito requisiti uniformi e standard specifici per l'attivazione dei mercati, cosiddetti Farmer's Market, riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi.

Il Regolamento CE 852/2004 prevede che i mercati degli imprenditori agricoli siano conformi alle norme igienico-sanitarie e soggetti ai relativi controlli da parte delle

autorità competenti. Dovranno pertanto essere posti in vendita diretta esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

- Il Regolamento CE 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per i prodotti di origine animale.

L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del Mercato Contadino, secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 2 del D.M. 20/11/2007, non è soggetto alla disciplina sul commercio.

Articolo 3 – Definizioni

Per “imprenditore agricolo” si intende, ai sensi dell'art. 2135 del c.c., così come modificato dall'art. 1, comma 1 del D.Lgs. n. 228/01, "Chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse".

Per “coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali” si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Per “attività connesse” si intendono le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ovvero di ricezione e ospitalità come definita dalla legge".

Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente agli associati beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico (art. 1 comma 2 D.Lgs. 228/2001).

Si considerano, altresì, imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci (art. 1 comma 1094 L.27/12/2006, n.296).

Articolo 4 - Ubicazione e caratteristiche del mercato

Il Mercato Del Contadino su aree pubbliche avrà le seguenti caratteristiche:

- Luogo di svolgimento: in Piazza Adolfo Betti e presso l'edificio del magazzino del Teatro Accademico (sotto piazza) dove quattro posti coperti sono riservati alle aziende agricole che producono generi alimentari soggetti a deperimento precoce;

- Giorno di svolgimento: in estensione del mercato settimanale del Capoluogo sulla base delle richieste di partecipazione da parte delle Aziende Agricole, il secondo e quarto sabato del mese sono comunemente date fisse per lo svolgimento del mercato;
- Il mercato non si svolgerà in occasione delle seguenti festività:
- 1 e 6 gennaio, 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, 25 e 26 Dicembre
- Orari: inizio allestimento ore 7.30
- inizio vendita ore 08.00
- cessazione attività di vendita ore 13.00
- sgombero area entro le ore 14.00

Articolo 5 - Soggetti ammessi alla vendita

Possono esercitare la vendita diretta nel mercato gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro di imprese di cui all'art. 8 della L. 29/12/1993, n. 580, che rispettino le seguenti condizioni:

- ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale amministrativo della Regione Toscana;
- vendita nel mercato di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli così come individuati ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 228/01, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione;
- possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 228/2001;

L'attività di vendita nel mercato è esercitata da:

titolare d'impresa, "*piccolo colono o bracciante agricolo*", ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della Legge 27/12/2006 n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente o incaricato di ciascuna impresa.

Articolo 6 - Categorie merceologiche rappresentate in vendita.

Le categorie merceologiche per le quali è consentita la vendita nel Mercato del Contadino sono le seguenti:

- prodotti agricoli vegetali e animali non trasformati, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Reg. CEE 2092/1991 e s.m.i.;
- prodotti agricoli vegetali e animali trasformati destinati all'alimentazione umana composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale e/o animale, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Reg. CEE 2092/1991 e s.m.i.;
- erbe officinali e aromatiche;
- prodotti per la cura della persona;
- prodotti derivati da attività di artigianato connesse all'agricoltura.

I prodotti agricoli vegetali e animali la cui vendita è consentita sono i seguenti:

- verdura fresca e secca

- frutta fresca e secca
- cereali e derivati
- farinacei e derivati
- latte
- formaggi e latticini
- uova
- salumi
- sott'oli e sott'aceti
- confetture e marmellate
- miele, propoli, pappa reale, cera e derivati dell'apicoltura
- olio e aceto
- passate e pelati
- condimenti e spezie
- funghi e tartufi,
- castagne e derivati
- prodotti del sottobosco
- vini e liquori
- piante e fiori

E' vietata la vendita di animali vivi.

"Ciascun prodotto dovrà essere venduto secondo il quadro giuridico autorizzativi del caso".

Articolo 7 - Vendita ed altre attività consentite

Oltre alla vendita dei prodotti agricoli, sono ammesse:

- attività di trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- degustazione dei prodotti per la promozione dell'attività svolta (1);
- attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento organizzate dagli imprenditori agricoli o da altri soggetti sinergici alle attività concordate con l'ente comunale;
- partecipazione di altri operatori sulla base di quanto previsto dall'art.4, c.2 del decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 20/11/2007;
- vendita di prodotti derivati da attività di artigianato connessi all'agricoltura.

(1) la degustazione dei prodotti è consentita, purché non si effettuino preparazioni di alimenti.

Art. 8 - Criteri per l'assegnazione degli spazi espositivi per gli operatori professionali

1. Le domande di concessione del posto debbono essere presentate al Comune - Ufficio SUAP almeno 20 giorni prima del mercato.

La data di presentazione, ai fini dell'ammissibilità della domanda, è rilevabile dalla data del timbro postale, se inviata per posta con raccomandata, altrimenti dalla data del protocollo generale del Comune.

2. Le domande di partecipazione dovranno contenere:

- a) Domanda di partecipazione al “ Mercato del Contadino” redatta su apposito modello disponibile presso l’ufficio SUAP o scaricabile dal sito internet del Comune;

Contenente:

- l’indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale, nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale;
- la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale o partita iva , nonché le generalità il codice fiscale del legale rappresentante e del preposto alla vendita, nel caso di richiedente diverso dalla persona fisica; il recapito telefonico; la dichiarazione che l'eventuale impianto elettrico è conforme alle norme di sicurezza e che con l'uso dello spazio espositivo il concessionario si assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività; l'eventuale indicazione del nominativo dell'operatore a cui si è subentrati, in caso di recente acquisizione di azienda; l'esatta indicazione della merce trattata, rientrante nei prodotti di cui all'art. 2 del presente regolamento e ogni altra informazione ritenuta utile.

Tutti i documenti dovranno essere disponibili in copia conforme all’originale per i controlli degli organi preposti.

In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta o di accertata irregolarità non verrà autorizzata l’occupazione e la vendita.

3. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande, il Comune provvederà alla formazione della graduatoria per la concessione degli spazi espositivi per l'anno cui si riferisce, che avverrà secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

4. L’assegnazione del relativo posto avverrà coi criteri indicati di seguito:

- a) maggiore anzianità dell’attività risultante dall’iscrizione al registro delle imprese;
- b) priorità cronologica di presentazione della domanda di partecipazione;

5. Gli spazi espositivi non occupati potranno essere assegnati direttamente, lo stesso giorno della manifestazione.

- a) soggetti che, presentata l’istanza di partecipazione alla manifestazione, non abbiano ottenuto l’assegnazione del posto per carenza di disponibilità;

6. La concessione dello spazio espositivo avverrà con riserva di accertamento dei requisiti richiesti

Le domande concernenti prodotti diversi da quelli compresi nella specializzazione merceologica, di cui all’art. 2 del presente regolamento, non potranno essere accolte.

7. Il titolare può farsi sostituire nell’attività da familiari coadiutori o dipendenti a condizione che, durante l’attività di vendita, gli stessi siano muniti del titolo originale.

Articolo 9 - Criteri per la partecipazione e assegnazione dei posti

Al fine di garantire una partecipazione qualificata degli imprenditori agricoli della zona di interesse, l'Amministrazione Comunale intende concedere il suolo pubblico relativo a n.14 posti, dove quattro posti coperti sono riservati alle aziende agricole che producono generi alimentari soggetti a deperimento precoce;

L'assegnazione riguarderà un solo posto ad azienda ed avverrà "*con apposito bando*" nel rispetto del presente regolamento, tenendo conto nell'ordine, dei seguenti criteri:

- Differenziazione merceologica del prodotto prevalente volta a garantire varietà nell'offerta;
- Azienda ubicata nel territorio comunale;
- Azienda ubicata nel territorio regionale.

L'operatore assegnatario di posto deve comunicare almeno una settimana prima all'Ufficio SUAP del Comune interessato l'eventuale assenza.

Nessun concessionario può utilizzare più di un posto contemporaneamente nello stesso mercato.

Il concessionario ha diritto a utilizzare il posto per tutti i prodotti oggetto della sua attività ai sensi dell' art. 8 - comma 12 - della L.R. 18/1995.

" A parità di requisiti si procede all'assegnazione secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda".

Articolo 10 - Gestione degli spazi commerciali

Nell'area del mercato contadino la vendita si svolge all'interno dello spazio assegnato a ciascun operatore che dovrà utilizzare strutture ed attrezzature proprie quali: banchi di vendita, auto market, ecc.

E' consentito l'accesso agli imprenditori agricoli con mezzi di trasporto per le sole operazioni di carico e scarico merci, sempre che gli stessi non siano funzionali alla vendita.

In ogni caso gli operatori devono:

- assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento;
- agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare lo spazio assegnato prima dell' orario prestabilito.

Sotto l'aspetto igienico - sanitario, l'attività deve essere svolta in conformità alle normative vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal cap.3 dell'allegato 2 del Regolamento CE 852/2004, e dal Regolamento CE 853/2004.

Articolo 11 - Partecipazione economica degli assegnatari di posto

Il Comune si impegna a:

- Dare pubblicità al mercato;
- Concedere l'area in esenzione dal pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Articolo 12 - Obblighi degli assegnatari di posto

Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti alla stretta osservanza di quanto previsto ai precedenti articoli, devono, inoltre:

- esporre sul banco di vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione dell'azienda agricola, i prezzi applicati ai prodotti;
- lasciare pulito lo spazio occupato impegnandosi a conferire i rifiuti in appositi sacchi e curarne personalmente lo smaltimento;
- i contenitori e gli imballaggi a perdere utilizzati da ciascun operatore dovranno essere riportati in azienda, o in alternativa gettati negli appositi raccoglitori dei rifiuti.

Articolo 13 - Modalità di vendita e trasparenza dei prezzi

L'etichettatura o cartellini di vendita di ogni prodotto commercializzato dovrà contenere una comunicazione trasparente, dalla quale il consumatore otterrà efficaci conoscenze ed informazioni oltre che sul prezzo applicato, anche sulla composizione e sulla rintracciabilità dei prodotti.

Periodicamente verranno effettuate delle rilevazioni da parte del Comune di Bagni di Lucca relativamente ai prezzi applicati da parte degli operatori ai consumatori con riferimento ad un paniere di prodotti ritenuto significativo. Tali prezzi verranno correlati con quelli raccolti nell'ambito della "Rilevazione dei prezzi al consumo" organizzata dall'ISTAT al fine di fornire un'indicazione di massima dei prezzi rilevati sul Mercato del Contadino.

Art.14 – Sanzioni

1. Le seguenti violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente Regolamento sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 3.098,00:

- a) esposizione e vendita di prodotti diversi da quelli previsti dal presente regolamento; tale violazione prevede, oltre al pagamento della sanzione amministrativa, l'immediata rimozione dei prodotti in questione e la perdita della concessione del posteggio per le successive edizioni dell'anno in corso;
- b) esercitare il commercio itinerante;
- c) dividere lo spazio assegnato con altri soggetti;
- d) vendere tramite estrazione a sorte o con pacchi a sorpresa;

2. Le seguenti violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite, ai sensi dell'art. 16/bis della legge 689/81, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 100.00:

- a) sostare con i veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli espositori nell'area del mercato;
- b) arrecare disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe utilizzando audiovisivi e/o apparecchi per l'amplificazione del suono;
- c) occupare uno spazio espositivo superiore alle dimensioni di quello assegnato;
- d) non agevolare il passaggio dei mezzi di emergenza o di pronto intervento;

- e) non agevolare il transito dei mezzi di altri operatori che debbano eccezionalmente abbandonare lo spazio espositivo assegnato prima dell'orario prestabilito;
 - f) non lasciare pulita l'area occupata e non raccogliere e depositare i rifiuti come prescritto;
 - g) lasciare lo spazio espositivo incustodito durante l'orario di svolgimento della manifestazione;
3. Le altre violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50.00 euro a 500.00 euro.
4. Le violazioni al presente regolamento sono accertate e contestate dagli Agenti di Polizia Locale, Funzionari Comunali e dalle altre Forze di Polizia, secondo quanto disposto dalla Legge 689/81.
5. La Giunta Comunale può, con propria deliberazione, aggiornare e revisionare gli importi delle sanzioni previste dal presente regolamento.

Articolo 15 - Danni a Terzi

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati dai soggetti partecipanti al mercato a persone o a cose, nonché per eventuali inadempienze per gli obblighi fiscali da parte di partecipanti.

Al Sig. Sindaco

del Comune di BAGNI DI LUCCA

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

residente a _____, Via _____

C.F. _____

Tel. _____, cell. _____ (obbligatorio) e-mail _____

Nella qualità di titolare dell'azienda agricola _____

sita in _____

produttore dei seguenti prodotti:

Agricoli: _____

Animali: _____

CHIEDE

Di essere ammesso/a a partecipare al "Mercato del Contadino" che si svolge il secondo e quarto sabato del mese.

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di uso di atti falsi, ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000:

- Numero partita IVA: (Eventuale) _____

- Di aver preso visione del regolamento del mercato e di rispettare le norme previste pena la propria esclusione:

Allega copia del documento di riconoscimento.

Data _____

Firma
